

Civile Ord. Sez. 1 Num. 32028 Anno 2019

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 09/12/2019

ORDINANZA

sul ricorso n. 15057/2015 r.g. proposto da:

ECHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. 01380240893), - già Hotel des Etrangers s.r.l. - con sede in Siracusa, alla via Eumelo n. 32, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Gaetano Licini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Prof.ri Aurelio Mirone ed Ugo Salanitro, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Portuense n. 104, presso Antonia De Angelis.

- **ricorrente** -

contro

ACQUA MARCIA TURISMO S.R.L. in c.p.o. (cod. fisc. 07185000630), - già Acqua Marcia Turismo s.p.a. - con sede in Roma, alla via Pietro della Valle n. 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Massimo Pacielli, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Silvia Germini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Carlo Pisacane n. 6.

- **controricorrente** -

e

l



Ord
4318
2019

AMT REAL ESTATE S.P.A. (cod. fisc. 10732871008), - già AMT Gestioni s.r.l. - con sede in Roma, Lungotevere Aventino n. 5.

- intimata -


avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO depositata in data 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2019 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Echi s.r.l. (già Hotel des Etrangers s.r.l.) in liquidazione ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., contro la sentenza della Corte di appello di Milano dell'11 dicembre 2014, dichiarativa della inammissibilità, per tardività, della impugnazione per nullità promossa dalla prima, nei confronti della Acqua Marcia Turismo s.p.a. e della AMT Real Estate s.p.a. (*medio tempore* resasi cessionaria dell'azienda di quest'ultima), con riferimento al lodo pronunciato dal Collegio arbitrale l'8 marzo 2011 nella controversia intercorsa tra Echi s.r.l. ed Acqua Marcia Turismo s.p.a. in relazione ad un contratto di cessione di ramo d'azienda recante una clausola compromissoria. Resiste, con controricorso, la Acqua Marcia e Turismo s.p.a., mentre la AMT Real Estate s.p.a. è rimasta solo intimata.

1.1. Per quanto qui di interesse, la corte distrettuale ritenne che la notificazione del lodo arbitrale effettuata, presso la sede della Echi s.r.l., il 10 ottobre 2011, fosse idonea, alla stregua della ivi richiamata giurisprudenza di legittimità, a far decorrere il termine perentorio di novanta giorni, sancito dall'art. 828 cod. proc. civ., per la sua impugnazione, sicché doveva considerarsi tardiva la notificazione di detta impugnazione avvenuta solo il successivo 13 aprile 2012. Disattese, inoltre, l'assunto dell'appellante secondo cui la clausola compromissoria era stata modificata dalle stesse parti contraenti nel corso dell'udienza svoltasi, in sede arbitrale, il 14 aprile 2018, ed affermò che *«la dichiarazione resa dalle parti nel corso del giudizio arbitrale era diretta unicamente ad indicare gli studi dei rispettivi legali, quale luogo dove effettuare le comunicazioni nel corso del procedimento arbitrale. Pertanto, considerato che ... il difensore che rappresenta la parte in un giudizio arbitrale non ne assume la difesa in senso tecnico, deve*



ritenersi che l'elezione di domicilio abbia esaurito i suoi effetti con la conclusione del giudizio arbitrale».

2. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 47 e 1362 c.c. ed agli artt. 141, 330, 816-*bis* ed 828 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso che, dal contenuto del verbale di udienza del 14 aprile 2008 innanzi al collegio arbitrale, potesse ricavarsi l'avvenuta, consensuale modifica della clausola compromissoria nel senso che tutte le comunicazioni e notificazioni si sarebbero dovute effettuare presso il domicilio eletto dalle parti in quel verbale;

II) «Violazione di legge in relazione all'art. 139 c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)», per non avere la corte distrettuale tenuto conto delle contestazioni mosse dalla società ivi impugnante in ordine alle concrete modalità di notificazione del lodo alla Echi s.r.l. o ad un suo incaricato, volte a dimostrare che mai tale notificazione era stata effettuata a detta società o al suo legale rappresentante, o, comunque, che ne mancava la prova.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. Si è già riferito che la corte milanese ha espressamente valutato ed escluso che quanto si legge nel verbale (riprodotto nell'odierno ricorso) redatto, innanzi al collegio arbitrale, il 14 aprile 2008, laddove è sancito, tra l'altro, che le parti *...«..dichiarano che, per tutte le comunicazioni e/o notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento arbitrale il domicilio eletto dalle parti è ...»*, lungi dal costituire una modifica del contenuto della clausola compromissoria (di cui, peraltro, il medesimo ricorso, nemmeno riproduce il testo) esistente nel contratto di cessione di ramo d'azienda in relazione al quale era insorta la controversia sottoposta alla cognizione arbitrale, era diretto unicamente ad indicare gli studi dei rispettivi legali, quale luogo dove effettuare le comunicazioni nel corso del procedimento arbitrale, da ciò traendo la conclusione che tale elezione di domicilio avrebbe esaurito i suoi effetti con la conclusione del giudizio arbitrale posto che, come ripetutamente chiarito anche dalla qui condivisa giurisprudenza di legittimità, nel procedimento arbitrale non vige l'obbligatorietà del ministero del difensore, poiché il giudizio si svolge direttamente nei confronti delle parti, le quali hanno meramente la facoltà, e non l'obbligo, di avvalersi dell'assistenza di un difensore. Da un lato, dunque, il rapporto tra parte e suo difensore, in tale giudizio si svolge,



diversamente da quanto caratterizza il processo ordinario, sul piano del mandato con rappresentanza, senza che vi sia una costituzione in giudizio in senso proprio; dall'altro, non può conseguentemente ritenersi applicabile la norma che sancisce l'esecuzione di comunicazioni e notificazioni esclusivamente al procuratore costituito, poiché tale norma è necessariamente collegata all'obbligatorietà del ministero del difensore, non prevista nel procedimento arbitrale (cfr. Cass. n. 6300 del 2000. In senso sostanzialmente conforme si veda anche, in motivazione, Cass., SU, n. 3075 del 2003).

3.1.1. A ciò va aggiunto che, in quello stesso verbale, si legge pure che «... *Il Collegio, con il consenso delle parti, dispone inoltre che le comunicazioni dei provvedimenti e di ogni altro atto del Collegio, fatta eccezione per la comunicazione del lodo, potranno essere effettuate anche a mezzo fax...*», da tanto chiaramente evincendosi che quanto ivi sancito circa il compimento degli atti dell'iter procedimentale del giudizio arbitrale comunque non si estendeva anche a quelli afferenti il lodo.

3.2. L'odierna censura, invece, si risolve, essenzialmente, in una diversa lettura/interpretazione del contenuto di quello stesso verbale, cui si intenderebbe attribuire, *in parte qua*, efficacia modificativa di quanto originariamente pattuito nell'originaria clausola compromissoria.

3.2.1. Così opinando, però, la ricorrente, innanzitutto, oblitera totalmente che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 14938 del 2018 (cfr. in motivazione), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).



3.2.2. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, *cf.*, *ex plurimis*, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, in motivazione). In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

3.2.3. La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (*cf.* Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).

3.2.4. Nella specie, però, il giudice di merito ha offerto una ricostruzione del contenuto del verbale *de quo*, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile, dunque, in ordine alle ragioni dell'esito dell'interpretazione, che si sottrae a verifiche in questa sede.

3.3. Alle considerazioni fin qui esposte va poi aggiunto che: *i*) dalla lettura del menzionato verbale, non si rinviene la presenza, in quella sede, dei legali rappresentanti delle società che avevano pattuito (anche) la clausola compromissoria che, a dire della odierna ricorrente, sarebbe stata modificata in tale occasione, sicché, nemmeno essendo stato dedotto (e documentato) che i soggetti comunque ivi presenti e/o i rispettivi legali fossero muniti di un corrispondente potere, non è dato sapere come si sarebbe potuta realizzare la invocata modifica; *ii*) l'art. 141 cod. proc. civ., che reca disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 cod. civ., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici

affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio (circostanza, quest'ultima, nella specie nemmeno verificabile non essendo stato riprodotto il contenuto della clausola compromissoria). Ne consegue che, nel caso di notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell'atto con il domicilio eletto può essere individuato solo se l'elezione sia contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente, in tal caso, la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell'incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poiché la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell'originario mandato difensivo (cfr. Cass. n. 13897 del 2003; Cass. n. 16900 del 2003; Cass. n. 19129 del 2006).

4. Analoga sorte negativa merita il descritto, secondo motivo di ricorso.

4.1. Invero, muovendo dal duplice presupposto che (i) la sentenza impugnata dà espressamente atto che il lodo arbitrale era stato notificato ad Echi s.r.l., presso la sede della società, il 10 ottobre 2011, e che, (ii) in realtà, l'odierna ricorrente non contesta la mancata consegna dell'atto notificando, bensì la diversa circostanza che tale consegna sarebbe stata effettuata a persona (tale Signorelli B.) ad essa ignota, mai stata al proprio servizio, né incaricata di riceverne gli atti, così da non essere venuta a conoscenza dell'atto notificato, è allora sufficiente osservare che, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, comma 1, cod. proc. civ.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni, è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, benché provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse

addeba alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere, nella specie rimasto assolutamente inadempito, di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, neppure era addeba alla sede per non averne ricevuto incarico alcuno (*cf.*, *ex multis*, Cass. n. 32981 del 2018; Cass. n. 27420 del 2017; Cass. n. 13954 del 2017; Cass. n. 25778 del 2013; Cass. n. 14865 del 2012).

4.2. A tanto deve soltanto aggiungersi che questa Suprema Corte, - la quale, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, ha istituzionalmente il dovere di conoscere i propri precedenti, avvalendosi, ove necessario, anche degli archivi elettronici esistenti presso la stessa Corte (*cf.* Cass., SU, n. 26482 del 2007, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. n. 30780 del 2011; Cass. n. 24740 del 2015; Cass. n. 18634 del 2017) - con la recente ordinanza n. 2807 del 2018 (menzionata, peraltro, nella "*istanza di sollecita fissazione di udienza*", datata 4 giugno 2019, della Acqua Marcia Turismo s.r.l. in liquidazione), ha già dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione promosso, proprio dalla Echi s.r.l., direttamente avverso il medesimo lodo arbitrale poi impugnato (tardivamente, per quanto opinato dalla sentenza della corte meneghina oggetto di questo giudizio di legittimità) anche innanzi alla Corte di appello di Milano.

4.2.1. E' palese, pertanto, come una siffatta condotta riveli, affatto ragionevolmente, che la notificazione del lodo aveva evidentemente raggiunto il proprio scopo, privando, così, di valore le ulteriori contestazioni oggi sollevate sulla sua ritualità/validità.

5. Dalle argomentazione tutte fin qui esposte deriva, infine, l'assorbimento delle ulteriori censure prospettate dalla Echi s.r.l. (*cf.* pag. 15 e ss., nonché 47-49 del ricorso) e riguardanti gli originari motivi di impugnazione del lodo.

6. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza tra le sole parti costituite, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cf.* Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Echi s.r.l. (già Hotel des Etrangers s.r.l.) in liquidazione al pagamento, in favore della Acqua Marcia Turismo s.r.l. in c.p.o., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2019.